



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI TRIESTE

**Chiusura delle indagini  
preliminari  
(Libro V, titolo VIII)**






Al termine delle indagini  
preliminari

PUBBLICO MINISTERO

**ESERCIZIO  
DELL'AZIONE  
PENALE  
(ART. 405 C. 1)**



**NON ESERCIZIO  
DELL'AZIONE  
PENALE  
(RICHIESTA DI  
ARCHIVIAZION  
E: ART. 408,  
411)**





## ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE

A

- **Rito ordinario**
- Richiesta di rinvio a giudizio (art. 416)
- Decreto di citazione a giudizio (art. 550-552)

Deve inviare prima  
**l'avviso di  
conclusione delle  
indagini** (art. 415-*bis*)  
contenente l'addebito  
provvisorio

B

- **Riti alternativi:**
- Richiesta di patteggiamento in indagini (art. 447)
- Richiesta di decreto penale di condanna (art. 459)
- Richiesta di giudizio immediato (art. 453)
- Contestazione orale nel direttissimo (art. 451 c. 4)

C

- **Elemento comune:** formulazione dell'imputazione (art. 417)





# NON ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE




RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE AL G.I.P.

Archiviazione in fatto (art. 408)



Archiviazione in diritto (art. 411)

Notizia di reato è **infondata**



1. Fatto **non è previsto dalla legge come reato**
2. Reato è **estinto**
3. Manca una **condizione di procedibilità**





## REGOLA DI GIUDIZIO DELL'ARCHIVIAZIONE IN FATTO

La notizia di reato è infondata quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini **NON SONO IDONEI A SOSTENERE L'ACCUSA IN GIUDIZIO** (art. 125 disp. att.)

Utilità dell'accertamento dibattimentale (Corte cost. 88/1991) → *favor actionis* → nel dubbio il p.m. deve agire

la decisione sull'esercizio dell'azione penale si fonda su una **valutazione di utilità del passaggio alla fase processuale**: valutazione a carattere “dinamico”, che tiene conto anche di quanto può ritenersi ragionevolmente acquisibile nella fase dibattimentale, quale sede istituzionalmente preordinata alla formazione della prova nel contraddittorio delle parti e, dunque, ad un possibile sviluppo, in chiave probatoria e ai fini della decisione di merito sulla regiudicanda, degli elementi raccolti in fase investigativa. In altre parole, la valutazione di tali elementi ha luogo «non nell'ottica del risultato dell'azione, ma in quella della superfluità o no dell'accertamento giudiziale» e dei suoi precipui obbiettivi, rappresentando «la traduzione in chiave accusatoria del **principio di non superfluità del processo**» (sentenza n. 88 del 1991).






Modifica del rito  
abbreviato (l. 479 del  
1999)



STRAVOLGIMENTO DELLA REGOLA  
DI DECISIONE DEL P.M.






## ARCHIVIAZIONE PER TENUITA' DEL FATTO

D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28 (Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67) → in vigore dal 2 aprile 2015

Art. 411.

Altri casi di archiviazione

1. Le disposizioni degli articoli 408, 409 e 410 si applicano anche quando risulta che **manca una condizione di procedibilità, che la persona sottoposta alle indagini non è punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale per particolare tenuità del fatto**, che il reato è estinto o che il fatto non è previsto dalla legge come reato.





## **Causa di esclusione della punibilità**

**Art. 131-bis.**

**Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto**

Nei reati per i quali è prevista la **pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni**, ovvero la **pena pecuniaria**, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, **per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo**, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.





## PRESUPPOSTI PER L'ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITA'

**CORNICE EDITTALE**



PENA DETENTIVA NON SUPERIORE A 5 ANNI  
O  
PENA PECUNIARIA



CRITERIO  
ORDINARI  
O  
DELL'ART. 4

**PARTICOLARE  
TENUITA'  
DELL'OFFESA**



- a. Modalità della condotta
- b. **Esiguità del danno o del pericolo**

**NON ABITUALITA' DEL  
COMPORAMENTO**



potrebbe riferirsi a un comportamento **anche non meramente occasionale** (a differenza di quanto previsto per il giudice di pace)





## CRITERI OSTATIVI

### Art. 131-*bis*

2. L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per **motivi abietti o futili, o con crudeltà**, anche in danno di animali, o ha adoperato **sevizie** o, ancora, ha profittato delle **condizioni di minorata difesa** della vittima, anche in riferimento **all'età** della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la **morte o le lesioni gravissime di una persona**.

3. Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato **delinquente abituale, professionale o per tendenza** ovvero abbia commesso **più reati della stessa indole**, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto **condotte plurime, abituali e reiterate**.

**D.P.R. 22.9.1988 n. 448**

**Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni**

**Art. 27. Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto**

1. Durante le indagini preliminari, se risulta la **tenuità del fatto e l'occasionalità** del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando **l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne.**



**D.lgs. 274 del 2000 (procedimento davanti al giudice di pace) → condizione di procedibilità**

**Art. 34.**

**Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto**

1. Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto **all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo** che ne è derivato, nonché la sua **occasionalità e il grado della colpevolezza** non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del **pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento** può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.
2. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice dichiara con decreto d'archiviazione non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto, solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento.
3. Se è stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se **l'imputato e la persona offesa non si oppongono**.



## RATIO

uno strumento normativo specifico che dà la possibilità di definire in modo alternativo alla sentenza penale di condanna situazioni di **evidente palese minima consistenza offensiva** e che tuttavia risultino **sussumibili astrattamente in specifiche fattispecie incriminatrici**. Peraltro, va chiarito che l'istituto **non comporta la depenalizzazione** di alcuna categoria di illecito penale, essendo rimesso comunque al magistrato, attraverso un procedimento interamente giurisdizionalizzato, l'apprezzamento, caso per caso e in concreto, della non punibilità. Piuttosto, **esigenze di giustizia quotidianamente sperimentate nelle aule giudiziarie**, dove la stridente contraddizione di un'applicazione di sanzioni formalmente ineccepibili ma obiettivamente sproporzionate alle reali dimensioni dei fatti oggetto dei giudizi costituisce una delle principali disfunzioni del sistema (rispetto ai valori costituzionali, alle logiche normative ed al comune sentire dei cittadini), fonte di tensione del principio dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge e a volte anche di forzature interpretative che quelle ragioni di disfunzione e sostanziale non-giustizia possono spiegare.

*(Audizione dei rappresentanti ANM in Commissione giustizia della Camera dei Deputati sullo schema di decreto legislativo)*



La pratica giudiziaria dimostra come fatti, astrattamente gravi perché puniti severamente dal legislatore, a volte si manifestano in concreto come di scarsa gravità → non ha senso punirli in concreto

**Relazione al d.lgs.: l'istituto "presuppone un fatto tipico e, pertanto, costitutivo di reato" da ritenere non punibile "in ragione dei principi generalissimi di proporzione e di economia processuale" (relazione al d.lgs.) → per scelta legislativa non è punibile.**

si delimita l'area della punibilità, escludendo quei "fatti storici che ne appaiano immeritevoli", riservando la sanzione ai soli casi in cui è assolutamente necessaria (cd. **principio di proporzione**)


si tenta di ridurre il "carico" giudiziario, fin dalle prime fasi (attraverso l'archiviazione), per fatti che non meritano un processo (**principio di economia processuale**)

cattiva conservazione di una vivanda, magari mai destinata all'effettiva somministrazione al pubblico, o la realizzazione di un volume abusivo mediante chiusura di una veranda.

Rimangono vigenti le norme penali a presidio della salute degli alimenti o del corretto uso del territorio, ma si potrebbe rinunciare alla punizione nei casi dei piccoli abusi



# ESEMPI





## Cassazione penale, sez. II, 05/04/2016, n. 16371

Il giudizio di particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 bis c.p., deve essere effettuato prendendo in considerazione le modalità della condotta, l'esiguità del danno e la non abitualità del comportamento, i primi due elementi da valutarsi secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p. Si tratta quindi di una valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione (confermata, nella specie, l'assoluzione dell'imputato dal reato di cui all'art. 639 c.p., **per avere imbrattato un muro posto sulla pubblica via con diverse bombolette di colore spray, atteso che per i giudici del merito il fatto, ancorché astrattamente configurabile come reato, non era punibile per la sua particolare tenuità, derivante dalla circostanza che il muro in questione fosse già stato deturpato da ignoti e quindi l'intervento dell'imputato non determinava alcun danno**).



Art. 639.

Deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103.

Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro.

**Cassazione penale, sez. IV, 24/11/2015, n. 48843**

CIRCOLAZIONE STRADALE - Reati - stato di ebbrezza o ubriachezza o da stupefacenti

La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. è applicabile anche al reato di guida in stato di ebbrezza **non essendo, in astratto, incompatibile con il giudizio di particolare tenuità la previsione di diverse soglie di rilevanza penale all'interno della fattispecie tipica.**

**Cassazione penale, sez. IV, 15/01/2016, n. 4522**

CIRCOLAZIONE STRADALE - Patente di guida - - **guida senza patente**

Non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che abbia affermato la non abitualità del comportamento attraverso il sintetico riferimento all'incensuratezza dell'imputato e all'occasionalità della violazione. Quanto alla "particolare tenuità dell'offesa" è sufficiente la motivazione che valorizzi la circostanza che **l'imputato era comunque alla guida in prossimità della propria abitazione**, e dunque per effettuare un percorso che si presume breve; ciò evidenzia che la lesione al bene giuridico presidiato dalla norma incriminatrice (riferito, in termini generali, alla sicurezza stradale) **è stata di modesto rilievo.**





**Trib. Torino, 15 luglio 2015, Giud. Favretto**

un titolare di esercizio commerciale in un'area mercatale viene denunciato, e di seguito rinviato a giudizio, **per aver sottoposto «per crudeltà e senza necessità tre astici e due aragoste a sevizie e comunque a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi**. Segnatamente per averli detenuti in un banco vetrina, appoggiati direttamente sul ghiaccio, fuori dall'acqua, e per quanto riguarda gli astici con le chele legate con fascette elastiche».


Il provvedimento adottato dal Tribunale di Torino è il **proscioglimento per tenuità del fatto**: una «rimproverabilità quasi simbolica», secondo il giudice, tenuto conto dell'assenza di una «grave offensività» e considerato anche il carattere «diffusissimo» della incriminata tecnica di mantenimento dei crostacei.



Download from  
Dreamstime.com  
The watermark text is for previewing purposes only.

62065260  
Gaurav Masand | Dreamstime.com





### Tribunale di Firenze, ud. 14 aprile 2014 (dep.14 luglio 2014), Giudice Panteri

il Tribunale di Firenze ha ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all'art. 727, co. 2, c.p. (e punito con l'ammenda di 5.000 euro) il proprietario di un ristorante che ha detenuto animali destinati al consumo in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. In occasione di due accessi alle cucine del ristorante, la Polizia Municipale aveva infatti verificato che **granchi, aragoste e un astice erano detenuti, ancora vivi, all'interno di frigoriferi a temperature prossime agli zero gradi centigradi**, molto inferiori a quelle delle acque nelle quali quegli animali vivono in natura. Alcuni degli animali erano anche posizionati sopra un letto di ghiaccio e astici e aragoste avevano le chele legate.





**Tribunale Perugia, 11/02/2016, n. 303**

Può essere dichiarata la non punibilità per la particolare tenuità del fatto nel furto di generi alimentari del **valore di Euro 33,00**

**Tribunale Perugia, 12/02/2016, n. 311**

L'intensità del dolo esclude l'applicazione della particolare tenuità del fatto. (Nel caso di specie, si trattava del reato di evasione agli arresti domiciliari ove l'imputata aveva dichiarato di essersi allontanata per fare la spesa).





## PROFILI PROCEDURALI

Controllo del g.i.p. → canone di obbligatorietà dell'azione penale  
(scelta costituzionalmente preferibile)

Richiesta del p.m.  
(art. 408) →  
notificata alla  
**persona offesa** (c. 2)

Decreto motivato di  
archiviazione  
emesso *de plano*  
(art. 409)

G.i.p. concorda con  
la valutazione  
effettuata dal p.m.





g.i.p. non accoglie *de plano* (art. 409 c. 2)



Opposizione ammissibile della persona offesa (art. 410 c. 3)



**UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO**

**3 possibili esiti**

**Incompletezza delle indagini** → indica le ulteriori indagini da compiere (art. 409 c. 4)

**Notizia di reato non è infondata** → ordina al p.m. di formulare l'imputazione entro 10 giorni (**imputazione coatta**) → fissa la data dell'udienza preliminare

**Notizia di reato è infondata** → dispone l'archiviazione con ordinanza (art. 409, c. 6)





## ARCHIVIAZIONE PER PARTICOLARE TENUITA' DEL FATTO

### ART. 411

1-bis. Se l'archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero **deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa**, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare **opposizione** in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Il giudice, se l'opposizione non è inammissibile, procede ai sensi dell'articolo 409, comma 2, e, dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa è inammissibile, il giudice procede senza formalità e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei casi in cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell'articolo 409, commi 4 e 5.





RICHIESTA DEL  
P.M. → AVVISO



**PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI**

*RATIO:* L'interessato potrebbe, ad esempio, proporre **istanza di oblazione** (se consentita), ottenendo i più favorevoli effetti dell'estinzione del reato

**PERSONA OFFESA**

*RATIO:* si vuole riconoscere al soggetto che ha subito l'offesa (ritenuta dal PM particolarmente esigua) la possibilità di indicare elementi tali da escludere la causa di non punibilità.



**OPPOSIZIONE CON LA QUALE VIENE  
ESPRESSO IL DISSENSO RISPETTO ALLA  
RICHIESTA DEL P.M. (differenza rispetto  
all'opposizione ordinaria della persona  
offesa)**





L'attribuzione della mera **facoltà di opposizione** esprime la volontà di non riconoscere alla persona offesa alcun **diritto di veto** diretto a paralizzare l'archiviazione → ciò conferma la natura dell'istituto, ancorato al dato "oggettivo" dell'esiguità dell'offesa, la cui valutazione non può essere rimessa alla volontà del destinatario della stessa offesa


+

L'indagato non può **rinunciare all'archiviazione**





In mancanza di opposizione o  
in caso di opposizione  
inammissibile




g.i.p. può archiviare *de plano* con decreto motivato o restituire direttamente gli atti al p.m. (senza dover fissare l'udienza)

In presenza di  
opposizione  
ammissibile



g.i.p. procede ai sensi dell'art. 409 comma 2 con la **fissazione dell'udienza camerale** (no avviso al PG)



Ordinanza di  
archiviazione

Restituisce gli  
atti al p.m.





## Causa di non punibilità potrà essere accertata:

- Udienza preliminare (art. 425)
- Fase predibattimentale (art. 469)
- Giudizio (art. 530 e non 529: si tratta infatti di causa di esclusione della punibilità e non di condizione di procedibilità))


-bis. La sentenza di non doversi procedere è pronunciata anche quando l'imputato non è punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare.



## EFFICACIA PRECLUSIVA DELL'ARCHIVIAZIONE

Dopo l'archiviazione il p.m. può nuovamente svolgere indagini ed esercitare l'azione penale per lo stesso fatto?

Art. 414 → RIAPERTURA DELLE INDAGINI → **esigenza di nuove investigazioni** → cosa vuol dire?



Tesi dottrinale → **no efficacia preclusiva:**

- a. p.m. potrebbe chiedere la riapertura anche sulla base di una **diversa interpretazione degli stessi atti**
- b. in assenza di riapertura **il p.m. potrebbe esercitare l'azione penale** (no divieto di *bis in idem*)

Tesi accolta dalla giurisprudenza (SU Giuliani del 2010) → **efficacia preclusiva:**

- a. p.m. potrebbe chiedere la riapertura soltanto sulla base di **elementi nuovi**
- b. In assenza di riapertura il p.m. **non può esercitare l'azione penale**





## CONTROLLO GERARCHICO SUL MANCATO ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE

### AVOCAZIONE DA PARTE DEL PROCURATORE GENERALE

#### **OBBLIGATORIA (art. 412 c. 1)**

INERZIA DEL P.M.  
mancato esercizio dell'azione  
penale o mancata richiesta di  
archiviazione

#### **FACOLTATIVA (art. 412 c. 2 + art. 421-*bis* c. 2)**

INCOMPLETEZZA DELLE  
INDAGINI PRELIMINARI  
Rilevata dal g.i.p. oppure dal  
g.u.p.

